



Trento, xx/06/2018

Alla cortese attenzione della  
Presidente del Consiglio comunale di Trento  
Lucia Coppola SEDE

## **Mozione avente oggetto: discarica di Sardagna**

### **Premesso che**

la discarica di inerti di Sardagna è stata oggetto nel recente passato di un procedimento penale, le cui perizie hanno messo in evidenza le seguenti irregolarità:

- la discarica non rispetta le disposizioni del D. Lgs. 36/2003 in quanto mancano un sistema di convogliamento del percolato e delle acque ed una barriera geologica efficace a contenere i rifiuti.

*Nella valutazione del danno ambientale dell' ISPRA del 2011 si legge infatti che "all'atto dell'approvazione del piano di adeguamento nel 2004 il Comune di Trento non ha provveduto ad imporre al gestore l'esecuzione di tutte le opere di difesa, in particolare assicurare una barriera geologicamente uniforme (e con spessore > 1 m), sistemi di raccolta del percolato e punti di controllo delle acque nell'intorno della discarica. Di conseguenza si è determinata una condizione di notevole criticità, poiché i rifiuti non erano conformi per una discarica di inerti e sono di fatto stati conferiti in una discarica con caratteristiche non idonee neanche per i rifiuti autorizzati".*

- la discarica si trova in un'area complessivamente classificata ad elevata pericolosità geologica ed idrogeologica inadatta a garantire la stabilità dei rifiuti e ricca di sorgenti, le quali contribuiscono a generare continuamente percolato.

*I periti Sanna e Carocci scrivono infatti che "nel sito oggetto dell'indagine pur essendo autorizzato come discarica di rifiuti inerti, di fatto, in esso, sono stati conferiti rifiuti inerti e rifiuti pericolosi e non pericolosi senza che fossero adottate le salvaguardie previste dal D. Lgs. 12.01.2003, n°36, relativamente all'ubicazione, protezione del terreno e delle acque, controllo delle acque e gestione del percolato previste per questo tipo di discariche". E ancora, nella relazione dell'Ispra: "il movimento franoso, pure parzialmente stabilizzato dalla presenza del materiale messo in posto, è comunque presente e nel tempo potrebbe riprendere il suo corso interessando la stabilità della discarica e la continuità del manto impermeabile posto a protezione delle falde acquifere nel sottosuolo".*

- a partire da luglio 2005 il Comune di Trento aveva autorizzato il conferimento di rifiuti che non corrispondono alla definizione di inerti, quali ad esempio, i PCB e la sostanza organica:

- negli anni 2007 - 2008 in discarica vennero illecitamente conferite ingenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi, quali metalli pesanti, idrocarburi e rifiuti ospedalieri. Ai responsabili della ditta Sativa coinvolti furono contestati il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/06), ed i reati di discarica abusiva, miscelazione non autorizzata di rifiuti, trasporto di rifiuti senza formulario o con formulari incompleti o inesatti (art. 256 commi 3 e 5 ed art. 258

comma 4 del D.Lgs. 152/06). Nella relazione del 2011 l'Ispra dichiarò il sito contaminato e stimò il quantitativo minimo di materiale sorgente di danno ambientale da rimuovere in 285772 t. Di conseguenza nel 2011 il giudice Carlo Ancona dispose la bonifica e le successive sentenze n° 69 del 13.03.2013 e n° 40811 del 09.07.2014 confermarono l'abusivismo della discarica.

- la Corte Costituzionale in data 18.11.2014 con la sentenza 269/2014 giudicò incostituzionale il tentativo della PAT di sanare le suddette irregolarità attraverso la modifica della L.P. n° 18 del 27.12.2011, rigettando anche il ricorso all'analisi di rischio, specificando che *"la distinzione fra violazioni "documentali o formali" e violazioni "sostanziali", su cui la disposizione si basa, risulterebbe generica e priva di criteri applicativi. La stessa previsione della previa analisi di rischio, per le sole violazioni qualificate come "sostanziali", apparirebbe in ogni caso irrilevante, poiché l'insussistenza di rischio ambientale è comunque una condizione preliminare, necessaria anche in relazione alle attività autorizzate"*.
- la Convenzione con il Comune di Trento (n° 402/96 e successivo rinnovo n° 56/2007) sancisce l'interesse pubblico al riutilizzo del sito da destinare ad attrezzature sportive ed a verde;
- lo status attuale del luogo, abbandonato dal 2009, è divenuto nei fatti una discarica di rifiuti pericolosi senza protezioni a stretto contatto con l'abitato di Sardagna, costituendo un grave problema di salute pubblica, con ripercussioni negative anche per la città di Trento;
- la discarica di Sardagna ricade nella casistica dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE, la cui violazione ha recentemente comportato l'apertura nei confronti dell'Italia di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea riguardante 44 discariche situate sul territorio della penisola comminando sanzioni pecuniarie;

### **Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a**

- ad annullare la determinazione n° 22/28 del 29.08.2012 che aveva regolarizzato la discarica di Sardagna, poiché basata su articoli decaduti a seguito della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale inerente alla legge provinciale n° 18 del 27.12.2011;
- ad avviare al più presto la bonifica della discarica, tenendo presente che sono trascorsi già 7 anni dal dissequestro dell'area;
- a verificare la condizione attuale del versante sovrastante la discarica che fu interessato da un movimento franoso nel 1976, nonché dell'area soggetta a regime vincolistico connesso con la classificazione di pericolosità idrogeologica e di rischio idrogeologico all'interno del sito, prospettando il futuro per questa zona.

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Paolo Negroni Marco Santini Andrea Maschio

